



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

N. 224

- VISTO il DPR 382/1980 e s.m.;
- VISTO il Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno, emanato con D.D. 21/99 dd. 01.03.1999;
- VISTO l'art. 53, c. 7, del D.Lgvo 165/2001 e s.m.;
- VISTA la Legge 240/2010;
- VISTA la delibera del Senato della Scuola dd. 24.05.2011;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 07.06.2011;
- ACCERTATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1 – Ai sensi della normativa di cui alle premesse, è emanato il “Regolamento per le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività esterne”, facente parte integrante del presente decreto, al fine di disciplinare le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività esterne da parte del personale accademico, nonché dei titolari di assegni di ricerca, di borse di dottorato, di altre borse e contratti temporanei di qualsiasi tipologia e le relative sanzioni.

Art. 2 – Il predetto Regolamento entra in vigore l'1 settembre 2011. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno, emanato con D.D. 21/99 dd. 01.03.1999.

Art. 3 – Al Regolamento verrà assicurata adeguata pubblicità.

Trieste, **19 LUG. 2011.**

IL DIRETTORE

prof. Guido Marinelli

/ad



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Emanato con D.D. n. 224 dd. 17/9 LUG. 2011

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI COMUNICAZIONE ED  
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTERNE  
PER IL PERSONALE ACCADEMICO**

**Art. 1- Ambito**

Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività esterne per il personale accademico.

**Art. 2 - Attività preventivamente autorizzate**

Sono considerate preventivamente autorizzate le partecipazioni a commissioni giudicatrici di concorso, a valutazioni comparative, a sessioni di laurea, a valutazioni di progetti su bandi competitivi, indetti da atenei e da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. L'interessato è comunque tenuto a darne comunicazione preventiva al Direttore della Scuola.

**Art. 3 - Attività che non prevedono autorizzazione**

**3.1 Professori e ricercatori a tempo pieno**

I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività, quando abbiano carattere di occasionalità:

- attività di valutazione e di referaggio (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)
- lezioni e seminari di carattere occasionale (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)
- organizzazione di conferenze o organizzazione di convegni (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)
- attività di collaborazione scientifica (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)
- attività di consulenza (con obbligo di comunicazione preventiva alla Scuola)
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

*Il Direttore*

- attività pubblicistiche ed editoriali (senza obbligo di comunicazione alla Scuola)
- altre attività assimilabili alle precedenti.

### 3.2 Professori e ricercatori a tempo definito

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto alla Scuola.

## **Art. 4 - Attività che prevedono autorizzazione**

### 4.1 Professori e ricercatori a tempo pieno

I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Direttore, funzioni didattiche e di ricerca, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

### 4.2 Professori e ricercatori a tempo definito

I professori e i ricercatori a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del direttore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nella Scuola.

## **Art. 5 - Richiesta autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione laddove prevista è presentata al direttore almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l'attività.

## **Art. 6 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato, anche considerando gli altri incarichi svolti o in svolgimento da parte del richiedente, che l'incarico non sia prevalente rispetto all'attività istituzionale del richiedente e che, comunque:



## SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

*Il Direttore*

- a) non crei, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine della Scuola e alla funzione propria del richiedente, anche in riferimento al suo campo disciplinare;
- b) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse della Scuola;
- c) non dia luogo a situazioni che, favorendo il committente, comportino svantaggio economico per la Scuola;
- d) richieda un impegno compatibile nei tempi, modi e luoghi con le esigenze dell'attività da svolgersi nell'ambito del rapporto con la Scuola;
- e) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- f) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività didattica;
- g) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere istituzionale, in particolare a quelli di partecipazione agli Organi accademici.

### **Art. 7 – Esame delle istanze di autorizzazione**

Le istanze di autorizzazione sono esaminate ed approvate o respinte dal Direttore con debita motivazione e comunicate al Senato Accademico.

### **Art. 8 – Norme generali e finali**

8.1 Qualora un docente svolga un'attività senza l'autorizzazione o senza la comunicazione preventiva, laddove previste, il Direttore può disporre una valutazione negativa ai fini della definizione degli scatti stipendiali.

8.2 I titolari di assegni di ricerca, di borse di dottorato, di altre borse e contratti temporanei di qualsiasi tipologia sono tenuti a richiedere preventivamente (con i termini previsti dall'art. 5) autorizzazione alla Direzione della Scuola per qualunque incarico esterno.

8.3 Qualora un titolare di assegno di ricerca o di una borsa di dottorato o di altre borse o contratti temporanei di qualsiasi tipologia svolga un'attività senza l'autorizzazione preventiva, il Direttore può disporre la sospensione o la revoca dell'assegno o della borsa.